

Convegno AICOM su "LA CONCILIAZIONE NELLA SOCIETA' ATTUALE; NUOVE  
PROSPETTIVE LEGISLATIVE"

Giovedì 24 gennaio 2008, ore 9,15-13,30  
Sala Convegni della Camera dei Deputati

## **Conciliazione e mediazione. Normative internazionali e nuove prospettive legislative**

### **di Alessandro Bruni**

Avvocato; arbitro; conciliatore professionista; Docente di "Mediazione e Conciliazione dei conflitti", "Comunicazione interpersonale e Conflittualità" e "Gestione Strategica delle Risorse Umane" nell'Accademia Internazionale delle Scienze della Pace (ROMA); Docente di "Conciliazione professionale" accreditato dal Ministero della Giustizia; Socio Fondatore e Consigliere di Amministrazione di CONCILIA srl; Autore del Libro "Conciliare Conviene" (Maggioli 2007).

Signore e signori buongiorno. Permettetemi anzitutto di ringraziare l'amico e collega Giuseppe Sbardella, Presidente dell'AICOM e tutti i Consiglieri della medesima Associazione per avermi invitato a tenere la relazione odierna in tema di "Conciliazione e mediazione. Normative internazionali e nuove prospettive legislative".

Permettetemi però prima di presentarmi. Mi occupo di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie da circa dieci anni, sia come consulenza in conciliazione, mediazione ed arbitrato che come formazione dei conciliatori, mediatori ed arbitri.

Sono docente accreditato dal Ministero della Giustizia a tenere corsi di "conciliazione professionale" in materia societaria, finanziaria, bancaria e tributaria.

Insegno "Mediazione e Conciliazione", "Gestione Strategica delle Risorse Umane" e "Comunicazione Interpersonale e Conflittualità" nell'Accademia Internazionale delle Scienze della Pace di Roma e sono Socio fondatore e Consigliere di Amministrazione di Concilia srl, Società leader italiana nel campo delle formazione e consulenza in conciliazione, mediazione, arbitrato, e tecniche di ADR in genere.

Nei successivi minuti a mia disposizione, cercherò di focalizzare l'interesse e l'attenzione di questa referenziatissima platea su alcune recenti disposizioni normative comunitarie e nazionali in tema di conciliazione delle controversie.

A livello comunitario l'attenzione massima degli operatori si concentra da tempo sulla Bozza di direttiva UE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La proposta iniziale per una Proposta di Direttiva sulla mediazione fu fatta dalla Commissione il 22 ottobre 2004, e fu adottata dal Parlamento europeo (con vari emendamenti) 29 marzo 2007.

Ulteriori discussioni seguirono la Bozza di direttiva e, successivamente, un testo di compromesso fu sottoposto al Consiglio che è giunto ad un accordo sul testo della Proposta nella sua riunione del 9 novembre 2007.

Il testo odierno di compromesso tra le varie istanze sarà presumibilmente adottato dal Parlamento Europeo dopo che la posizione formale del Consiglio gli sarà comunicata (così come previsto nella Procedura di Codecisione). Successivamente tale testo sarà pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale dell'UE. Da ultimo è previsto che gli Stati membri dovranno eseguire la Direttiva all'interno del proprio territorio entro i successivi 3 anni.

La macroscopica differenza che può riscontrare chi si trovi a comparare i 2 testi della Proposta di Direttiva (per intenderci quello del 2004 e quello di compromesso del novembre scorso) è che oggi il nuovo testo parla di applicazione della direttiva a "dispute transfrontaliere" in materia civile e commerciale (ma nulla toglie, stabilisce la Direttiva, che gli Stati membri applichino le previsioni in essa contenute anche ai procedimenti di mediazione nazionali), tranne che per quei diritti e obbligazioni di cui le parti non possono disporre, quando almeno una delle parti risulti essere domiciliata o abbia la residenza abituale in uno Stato membro.

Caratteristiche peculiari della Proposta di Direttiva (in base al Testo di compromesso raggiunto nel dicembre 2007) sono:

- 1) Non prendere alcun tipo di posizione su quale tipo di terminologia adottare tra i due termini "mediazione" o "conciliazione"; indicando come debba essere considerato il procedimento di mediazione. E' mediazione quel procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia cerchino volontariamente di raggiungere un accordo per la soluzione della loro controversia con l'assistenza di un mediatore. Questo procedimento può essere iniziato ad opera delle parti ovvero suggerito o ordinato da un tribunale o infine previsto dalla legge di uno Stato membro. Ai fini della Direttiva Europea sono mediazioni anche quelle condotte da un giudice di uno Stato membro che però non sia responsabile del procedimento giudiziario oggetto della vertenza; la Direttiva, quindi, non prende in esame le c.d. "conciliazioni giudiziali".
- 2) Per la Direttiva può considerarsi mediatore qualunque soggetto, indipendentemente dalla sua denominazione o dalla sua professione.
- 3) La Direttiva lascia liberi gli Stati membri di scegliere tra tentativo "obbligatorio" o "facoltativo" di mediazione, non propendendo più per l'uno o per l'altro ma facendo comunque salva la normativa nazionale che renda il ricorso alla mediazione obbligatorio o soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario; purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il proprio diritto di accesso al sistema giudiziario.
- 4) Per quanto concerne il tema della riservatezza nella conciliazione, la Direttiva dispone che, tranne che le parti non concordino diversamente, né il mediatore né chiunque partecipi alla mediazione, possa essere invitato coattivamente a rendere testimonianza nei giudizi civili e commerciali tranne che in 2 ipotesi: a) quando ciò sia reso necessario da superiori considerazioni di ordine pubblico; in particolare quando ciò si renda necessario per assicurare la protezione dei

minori o al fine di prevenire danni all'integrità fisica o psicologica della persona; b) quando sia necessario ai fini dell'applicazione o esecuzione dell'accordo raggiunto in mediazione.

La Direttiva, comunque, lascia liberi gli Stati membri di prevedere norme ulteriori e più stringenti per assicurare la riservatezza del procedimento di mediazione.

In conclusione si può parlare di una "Direttiva a maglie larghe" che consentirà agli Stati membri di intervenire per la promozione e la diffusione della mediazione nelle maniere più consone ed appropriate in base alle differenti situazioni nazionali.

Passando oltre, una norma europea introdotta recentemente su cui volevo far ricadere l'attenzione è il **Regolamento UE 861/2007** che ha introdotto nella legislazione comunitaria un procedimento civile semplificato per la definizione delle liti transfrontaliere su questioni di modesta entità economica (cioè di valore massimo pari ad € 2.000 esclusi interessi, diritti e spese).

A livello operativo sono escluse dal Regolamento le questioni inerenti i diritti non disponibili, rapporti coniugali ed ereditari, alimenti, questioni fallimentari, di lavoro, di privacy.

In tema di ricorso all'ADR il Regolamento dispone un esplicito onere in capo all'organo giurisdizionale nel tentare, ove ciò sia reputato possibile, di pervenire alla conciliazione della controversia.

Per quanto concerne le innovazioni introdotte in tema di conciliazione delle controversie ad opera del legislatore italiano farò dei brevi cenni su alcune importanti normative:

**1) Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.**

**Della conciliazione stragiudiziale: artt. 38, 39, 40**

Con la riforma introdotta con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, n. 17) in attuazione alla delega di cui all'art. 12 l. 3 ottobre 2001, n. 366, si è introdotta al Titolo VI° la possibilità per le materie societarie di poter risolvere le controversie con la previsione di un tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti in conflitto. La legge delega aveva già pienamente manifestato l'interesse del legislatore al potenziamento di tali procedure, alternative al giudizio ordinario, di soluzione delle controversie, al fine di consentire al soggetto titolare del diritto di ottenere giustizia in maniera veloce e (relativamente) poco dispendiosa di denaro e di tempo; ottenendo un atto che sia idoneo a risolvere la disputa, così come lo è una sentenza. Il Governo ha recepito tali indicazioni licenziando il decreto legislativo del quale ci occupiamo, entrato in vigore a gennaio del 2004 e nel quale il tentativo di conciliazione (giudiziale o stragiudiziale), che rimanda a tutte le controversie relative ai rapporti societari descritti all'articolo 1, che si riferiscono anche al trasferimento di partecipazioni sociali ed ogni altro negozio che si

riferisca a quest'ultime, ai rapporti in materia di intermediazione mobiliare, ai rapporti tra banche e al credito per le opere pubbliche.

L'art. 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366, aveva previsto non solo la conciliazione stragiudiziale ma anche quella giudiziale, oltre alla possibilità di deferire il componimento della controversia ad arbitri. Per la prima, il 4° comma aveva sancito che *«il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero di giustizia»*. In tema di conciliazione giudiziale, invece, il 2° comma, lett. e) aveva previsto una delega al Governo al fine di dettare regole processuali, che abbiano ad oggetto la previsione della *«possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite»*.

Per quanto riguarda la conciliazione giudiziale, passando in rassegna i punti salienti delle varie norme sul nuovo diritto societario possiamo notare come in base all'art. 9, 2° comma, *«nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa»*. L'art. 12, 3° comma, lett. d) sancisce, inoltre, che il decreto di fissazione dell'udienza deve contenere *«l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse»*. Con l'art. 16, 2° comma si stabilisce che *«quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il giudice le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare»*.

Diverse critiche sono già state mosse a tale procedura conciliativa giudiziale societaria. Secondo alcuni la proposta conciliativa formulata dalla parte nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni (art. 9, 2° comma), pur non essendo pregiudiziale per la

decisione della causa, potrebbe “orientare” il convincimento del giudice, anche in ordine ai provvedimenti istruttori da adottare. Inoltre, nell’ipotesi di rifiuto dell’attore delle proposte di conciliazione dell’altra parte, qualora la domanda accolta fosse “vicina” alla proposta rifiutata, ciò potrebbe portare il giudice a condannare l’attore parzialmente vittorioso alle spese, nonostante il convenuto debitore non abbia mai pagato il *quantum* dovuto.

Una nota positiva della riforma, invece, sembra ritrovarsi nell’intento di aver modificato l’efficacia del verbale di conciliazione per le obbligazioni di consegna o rilascio, di fare e non fare. Tale verbale, infatti, costituisce, ai sensi dell’art. 16, 2° comma, titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l’esecuzione di obblighi di fare e non fare. Con una tale disposizione la riforma societaria viene a riempire un “vuoto” normativo derivante dal fatto che i titoli esecutivi stragiudiziali erano fino ad oggi solo quelli contenenti obbligazioni di pagamento di somme pecuniarie, mentre invece per l’esecuzione in forma specifica era sempre necessario un titolo esecutivo giudiziale.

In aggiunta alla conciliazione giudiziale, la riforma ha previsto, al Titolo VI°, una procedura avente ad oggetto la c.d. conciliazione stragiudiziale, in cui il tentativo di conciliazione avviene prima dell’eventuale giudizio ed in cui il soggetto terzo, deputato a gestire il tentativo di conciliazione per le controversie di cui all’art. 1, sia un ente pubblico o privato.

In base alla disposizione di cui all’art. 38, gli enti pubblici (ad es. le CCIAA) o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata o in previsione dello statuto della società o del contratto, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie. Tali Enti devono essere iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della giustizia ed i criteri e modalità di accesso sono determinati dal Ministero della giustizia stesso ma le CCIAA hanno diritto alla iscrizione su semplice proposizione di domanda.

Il *favor* che il legislatore della riforma sembra aver concesso al tentativo di conciliazione tra le parti in ambito societario si esplicita anche in alcune disposizioni per così dire “premiali”. La nuova disciplina che si sta esaminando prevede infatti alcune facilitazioni fiscali per le parti in conciliazione. Sancisce l’art. 39, 1° e 2° co, che << *tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro*>>. Costituisce una incentivazione anche la disciplina, di cui all’art. 40, 8° co, in base al quale «*se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di*

*conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».*

**Se entrambe le parti lo richiedono**, il procedimento di conciliazione, si conclude con una **proposta del conciliatore** rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali é disposta a conciliare. Il conciliatore ne dà atto in un apposito verbale di fallita conciliazione.

(art. 40, V° co.) La mancata comparizione di una delle parti (verbalizzata dal conciliatore su richiesta della comparsa) e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore (qualora non si raggiunga un accordo), stabilisce la norma, sono **valutate dal giudice** nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in base al quale se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, l'Autorità giudicante, ad istanza dell'altra parte, la condanna alle spese e al risarcimento dei danni, che liquida nella sentenza.

Anche per la conciliazione stragiudiziale, inoltre, così come avviene per quella giudiziale, *«il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute dal soccombente».*

L'art. 40, 3° co., sancisce la segretezza più completa del procedimento conciliativo, a vantaggio delle parti, stabilendo che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione, salvo che per gli effetti in ordine alle spese, non possono essere utilizzate in giudizio, né possono formare oggetto di prova testimoniale. Il 4° comma dello stesso articolo prevede, inoltre, che dal momento della comunicazione alle altre parti dell'istanza di conciliazione siano interrotti tutti i termini di prescrizione e di decadenza. Mentre con riguardo alla prima è stabilito che *«l'istanza di conciliazione (...) produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale»*, per la decadenza è sancito che, in caso di fallimento del tentativo, il termine inizi nuovamente a decorrere dal momento in cui è stato depositato il verbale di mancata conciliazione nella segreteria dell'organismo di conciliazione.

L'unica ipotesi di tentativo c.d. "obbligatorio" di conciliazione stragiudiziale (peraltro possibile solo per le controversie di cui all'art. 34, per le quali è previsto l'arbitrato, e per quelle per le quali sussiste tra le parti in contesa un contratto) è prevista al 6° comma dell'articolo 40, ma è necessario, però, che una tale previsione sia stata inserita ed espressamente prevista nel contratto o nello statuto societario.

In base a tale norma, nell'ipotesi in cui la parte abbia proposto direttamente la domanda giudiziale non avendo preliminarmente esperito il tentativo di conciliazione, così come previsto dal contratto o

dallo statuto, l'autorità giudicante, (non d'ufficio ma solo) su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dovrà disporre la sospensione del procedimento pendente dinanzi alla stessa e dovrà stabilire un termine, tra trenta e sessanta giorni, affinché le parti possano depositare l'istanza di conciliazione ad un organismo di conciliazione <<ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto>>. Nel caso in cui sia trascorso invano il termine fissato dal giudice per proporre istanza di conciliazione il processo può essere riassunto dalla parte che vi abbia interesse. La norma prosegue poi disponendo che <<se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione>>.

Se la conciliazione sortisce effetto positivo verrà redatto un verbale di avvenuta conciliazione delle parti che dovrà essere sottoposto al vaglio del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha la propria sede l'organismo di conciliazione. La suddetta autorità dovrà controllare la regolarità della proposta e dell'accettazione, la sottoscrizione del verbale ad opera delle parti e del conciliatore e la presenza in capo all'organo di conciliazione dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere funzioni conciliative in materia societaria. Qualora sussistano le condizioni sopracitate il verbale avrà efficacia di titolo esecutivo ai fini della espropriazione forzata, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale, dando al verbale di conciliazione-contratto quel "rafforzamento" auspicato da più parti, anche se la conciliazione avvenuta, al pari di un contratto, dovrebbe sortire una spontanea esecuzione nella misura in cui soddisfa realmente e reciprocamente gli interessi delle parti.

## **2) Delibera 173/CONS.**

Il 25 giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi emanato dall'Autorità Garante per le telecomunicazioni con la delibera n. 173/07/CONS, che ha abrogato il precedente testo approvato con la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002. Anche la nuova delibera, come la precedente, sancisce che l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria nei confronti dei fornitori dei servizi, ma allarga la possibilità di ricorrere a diverse procedure che gli utenti possono attivare.

Sul sito dell'autorità (AGCOM) possono infatti visionarsi e scaricarsi i moduli con cui l'utente potrà procedere a:

- a) Richiesta di provvedimenti temporanei per la continuità del servizio (modulo GU5);
- b) Domanda di Conciliazione (modulo UG);
- c) Istanza di richiesta di definizione della controversia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (modulo GU 14).

Una novità è il riconoscimento di assoluta parità – quanto alla condizione di procedibilità – tra le procedure dinanzi agli organismi di conciliazione istituiti presso i Corecom, quelle gestite dagli sportelli di conciliazione delle Camere di commercio e quelle gestite dagli organismi paritetici sorti dagli accordi tra associazioni di consumatori e gestori, ed infine da tutti quelli riconosciuti dal Codice del Consumo.

Le nuove disposizioni, inoltre, sanciscono chiaramente che qualora il Corecom competente non abbia la delega a svolgere la funzione conciliativa, l'utente potrà promuovere il tentativo di Conciliazione anche presso la Camera di Commercio territoriale o gli organismi iscritti nell'elenco dei gestori della conciliazione societaria, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

### **3) Artt. 139, 140 141 del Codice del Consumo**

Come è noto il Codice (Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005) riordina la legislazione di settore in materia di consumi rappresentando il testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Esso riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti (4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme.

Il Codice del consumo prevede che le Associazioni di consumatori e utenti e altri soggetti (di cui al 2° comma art. 139) hanno la facoltà di attivare la procedura di conciliazione davanti alla CCIAA competente per territorio o agli altri organismi di conciliazione competenti ex art. 141 prima del giudizio. Il Codice prevede che la durata della procedura sia al massimo di 60 giorni (termine entro il quale deve essere in ogni caso definita). Il processo verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'Organismo di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale in cui si è svolta la conciliazione per l'omologazione che lo rende titolo esecutivo. In ogni caso il Codice prevede che l'azione non possa proporsi prima di 15 giorni da quando le associazioni hanno chiesto al soggetto ritenuto responsabile la cessazione del comportamento lesivo.

Il Codice, inoltre, prevede il ricorso sia alle conciliazioni c.d. *off line* che a sistemi di conciliazione *on-line* al fine di comporre le controversie tra consumatore e professionista.

Altre caratteristiche salienti e peculiari previste nel Codice e relative alla conciliazione sono che:

- a) si considerano in ogni caso organi di composizione stragiudiziale le CCIAA e quelli che si conformano ai parametri e ai principi delle Raccomandazioni nn. 98/257/CE e 2001/310/CE.
- b) è prevista la non vessatorietà delle clausole di ricorso a organi che si conformano alle disposizioni previste dal Codice per la composizione stragiudiziale delle controversie (ed inserite nell'art. 141) che siano presenti nei contratti dei consumatori.
- c) è sancito comunque il riconoscimento del diritto di difesa in giudizio per il consumatore a prescindere dall'esito della conciliazione.

#### **4) Art 140-bis del Codice del Consumo (introduzione della *class action*)**

Alla fine del 2007, come si sa, il Senato ha approvato, con un emendamento alla legge finanziaria, la "*class action*" italiana, inserendo all'intero del Codice del consumo un nuovo articolo numerato art. 140-bis e rubricato proprio "Azione collettiva risarcitoria".

Le disposizioni contenute nel nuovo impianto normativo approvato combinano l'azione di massa con il procedimento di conciliazione, che, una volta che sia stata accolta la domanda di chi abbia agito, verrà ad essere gestito da una sorta di "camera" paritaria, costituita *ad hoc* d'ufficio dal magistrato che ha deciso la controversia pilota.

Non possono non passare inosservate alcune illustri critiche mosse al testo che si sta considerando: ad es. il Prof Guido Alpa, ricordiamo, ha definito il nuovo istituto come un vero e proprio "mostro giuridico", e la camera di conciliazione da nominare da parte del magistrato come una vera e propria "camera di transazione", che avrebbe il solo compito di determinare il "quantum" di ammontare per soddisfare i singoli consumatori.

Non si capirebbe, quindi, da parte dei più, come potrebbe definirsi "conciliazione" un procedimento che di conciliativo in termini di gestione negoziata della controversia ai fini di una mutua soddisfazione dei rispettivi interessi e bisogni sembrerebbe non avere nulla; dando modo solo di identificare transattivamente "*i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa*" come dice la norma stessa.

Che si tratti di transazione piuttosto che di conciliazione lo si intuisce anche quando il legislatore, in un altro passaggio della norma, prevede che le parti possano anche sottoscrivere davanti al giudice, e comunque prima della costituzione della "camera di conciliazione", un "*accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale*".

Da parte di più voci si tenderebbe a pensare che sarebbe forse auspicabile una revisione *in melius* delle disposizioni normative contenute in tale articolo che precisino maggiormente cosa il legislatore voglia intendere per conciliazione in riferimento alle azioni collettive.

#### **5) D. Lgs. 8 ottobre 2007 n° 179, entrato in vigore il 14 novembre 2007, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori".**

Il provvedimento fornisce attuazione alla delega contenuta nella legge n. 262 del 2005 (tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari) che prevede l'istituzione di una Camera di conciliazione e di arbitrato, presso la CONSOB, per la risoluzione di controversie "*insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione,*

*correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori”, nonché un sistema di indennizzo in favore degli investitori danneggiati ed un apposito fondo di garanzia*

La norma prevede la possibilità che la Camera di conciliazione e arbitrato si avvalga di “*organismi di conciliazione iscritti nel Registro previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni*”.

Tale Decreto legislativo sancisce tuttavia che la “*Conciliazione stragiudiziale*” sia possibile solo se la controversia non sia stata già portata all’esame di un altro organismo di conciliazione e sia stato presentato preventivo reclamo all’intermediario o non siano decorsi più di 90 giorni dalla presentazione dello stesso reclamo senza che l’intermediario abbia comunicato le sue volontà all’investitore. Il procedimento deve concludersi necessariamente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di conciliazione. Da ultimo la norma in questione prevede che le associazioni di consumatori di cui all’art. 137 del Codice del consumo sono legittimate ad agire secondo le disposizioni di cui allo stesso Codice del consumo (art. 140).

A mero titolo informativo, ma non c’è assolutamente tempo di analizzarle in questa sede, mi preme poter ricordare altre due importantissime normative inerenti l’impiego di metodi di risoluzione delle controversie.

Mi riferisco ai due testi normativi seguenti.

**1) Legge 8 febbraio 2006, n. 54: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli.**

Tale legge ha inserito nell’impianto normativo codicistico, tra gli altri, l’art. 155 *sexies* c.c., rubricato “*Poteri del giudice e ascolto del minore*” che stabilisce che: “*Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione del provvedimento di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli*”.

**2) Legge 14 febbraio 2006, n. 55: Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia**

Che ha introdotto l’art. 768 *octies* c.c. che stabilisce che: “*Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5*”.

Grazie.